

Stazione Unica Appaltante

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano Servizio 2 "Gare-SUA"

Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma

Tel. 06/6766.3601-3612-3485

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Codice gara: PA ESF09/17/SUA - Comune di Riano (Rm)

OGGETTO: PA ESF09/17/SUA - Servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresa la raccolta domiciliare, il trasporto recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in forma differenziata, lo spazzamento e servizi accessori - Comune di Riano (Rm). CUP D79D17001940004 - CIG: 7266454389.

CIG: 7266454389

1. Informazioni generali

- 1.1 La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016, alla quale ha aderito il Comune di Riano, su richiesta di quest'ultimo, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice la procedura aperta in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del richiamato D.Lgs.
- 1.2 Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto il servizio integrato di igiene urbana e ambientale, compresa la raccolta domiciliare, il trasporto recupero e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in forma differenziata, lo spazzamento e servizi accessori nel Comune di Riano.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO, SETTORE 3° "GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ED ECOLOGIA" - COMUNE DI RIANO: Geom. Sandro Panetta.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 "GARE - SUA" - CITTÀ METROPOLITA DI ROMA CAPITALE: Dott. Luigi M. Leli.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA "LL.PP. EDILIZIA, SERVIZI E FORNITURE" - CITTÀ METROPOLITA DI ROMA CAPITALE: Dott. Claudio Carrino.

1.3 L'importo complessivo a base di gara è stato computato al netto dell'IVA in \in 6.505.295,33 (seimilionicinquecentocinquemiladuecentonovantacinque/33), oltre IVA, compresi oneri concernenti le prescrizioni di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., derivanti da rischi da interferenza, pari a \in 15.379,00 (quindicimilatrecentosettantanove/00), per cinque anni.

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del 14.12.2017.

<u>Data di svolgimento della gara</u>: **15.12.2017, ore 10.00**, presso la Sala Gare della Città metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 (piano terra) - 00144 Roma.

CIG (Codice Identificativo Gara): **7266454389**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 200,00.

D.D. indizione gara: n. 667/TM del 27/09/2017 – Comune di Riano.

1.4 Il costo della manodopera, individuato ai sensi dell'art.23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato stimato, per la durata complessiva dell'appalto, in € 564.700,37 (IVA di legge esclusa), secondo quanto specificato in dettaglio al punto 5.2 dell'elaborato "Analisi dei costi".

2. Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

4. Oggetto

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi e forniture:

- a) servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in forma differenziata, con modalità domiciliare "porta a porta", conferimento ad impianti autorizzati di recupero trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati derivanti da utenze domestiche e non domestiche:
 - a.1. rifiuti urbani non differenziati;
 - a.2. rifiuti urbani costituiti da materiale organico (umido);
 - a.3. rifiuti urbani costituiti da carta e da cartone;
 - a.4. rifiuti urbani costituiti da imballaggi in vetro/alluminio e acciaio,
 - a.5. rifiuti urbani costituiti da imballaggi in plastica;
- b) altri servizi di raccolta e trasporto in forma differenziata:
- b.1. raccolta porta a porta e trasporto di sfalci e ramaglie (verde) per tutte le utenze;
- b.2. raccolta porta a porta a chiamata e trasporto dei rifiuti ingombranti per tutte le utenze previa prenotazione tramite servizio telefonico "Numero Verde";
- b.3. raccolta porta a porta a chiamata e trasporto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) per tutte le utenze previa prenotazione tramite servizio telefonico "Numero Verde";
- b.4. allestimento centro di raccolta itinerante;
- b.5. raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati dei rifiuti urbani costituiti da pile, farmaci e T e/o F proveniente da utenze domestiche conferiti presso il centro di raccolta itinerante ed i contenitori stradali posizione sul territorio;
- b.6. raccolta tappi e toner presso gli immobili comunali;
- b.7. raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati di oli vegetali esausti conferiti presso il centro di raccolta itinerante;
- b.8. raccolta pannolini e pannoloni presso utenze specifiche;
- c) servizi di nettezza urbana:
 - c.1. spazzamento, lavaggio e pulizia del suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico, di aree comunali a verde, aiuole, rampe, parcheggi pubblici e strade;
- c.2. rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio comunale, rimozione delle micro-discariche abusive, pulizia delle aree oggetto di scarico abusivo, trasferimento in forma differenziata presso impianti autorizzati;
- c.3. rimozione di amianto in piccole quantità e bonifiche ambientali;

- c.4. svuotamento dei cestini portarifiuti e pulizia dell'area circostante;
- c.5. svuotamento dei cestini per deiezioni canine con ricarica periodica delle buste;
- c.6. raccolta e trasporto di rifiuti e pulizia di aree mercatali, incluso il lavaggio e la pulizia delle relative aree pubbliche;
- c.7. espletamento dei servizi di raccolta rifiuti e lavaggio delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico in occasione di ricorrenze particolari, manifestazioni folcloristiche, sagre, festività locali e nazionali, manifestazioni sportive, culturali ed a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione comunale;

d) altri servizi:

- d.1. supporto telefonico informativo sui servizi, di customer satisfaction per l'organizzazione del servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti verdi, RAEE ed ingombranti, denominato "numero verde";
- d.2. piano operativo di comunicazione e sensibilizzazione, contenente la tempistica e la tipologia delle azioni previste e campagna di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti;
- d.3. attività di vigilanza e controllo del corretto espletamento delle operazioni oggetto di appalto, per mezzo di una figura professionale qualificata in materia ambientale a supporto dell'ufficio tecnico per intermediazioni tra ditta, cittadini e comune;
- d.4. redazione carta dei servizi;
- d.5. redazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- d.6. Realizzazione ed utilizzo di sistema automatico di gestione dei dati relativi al servizio e rapporti periodici sul servizio;
- d.7. fornitura di contenitori e di attrezzature per lo svolgimento del servizio in appalto;
- d.8. manutenzione dei contenitori, delle attrezzature e dei veicoli per lo svolgimento dei servizi in appalto.

4.1 Ammissibilità di varianti

Sì. Varianti migliorative alla struttura e all'organizzazione dei servizi secondo quanto disposto dal successivo paragrafo 11.

Tutti i costi per realizzare le prestazioni oggetto delle varianti migliorative sono remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara.

4.2 Modalità di finanziamento/pagamento

Fondi propri. Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di cinque anni dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016). È facoltà del Comune, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto.

Le prestazioni devono essere avviate entro i termini indicati all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

6. Importo presunto a base di gara

L'importo complessivo a base di gara è stato computato al netto dell'IVA in € 6.505.295,33 (seimilionicinquecentocinquemiladuecentonovantacinque/33) compresi oneri concernenti le prescrizioni di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., derivanti da rischi da interferenza pari a € 15.379,00 (quindicimilatrecentosettantanove/00), per cinque anni.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero. Tutte le prestazioni dedotte nell'oggetto dell'appalto sono remunerate con il prezzo offerto dall'appaltatore quale risultante dall'offerta economica.

L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico, offerto dall'aggiudicatario, sul prezzo posto a base di gara al quale andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso d'asta.

7. Soggetti ammessi

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
- 2. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 3. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 4. Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale l'impegno.
- 5. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).
- 6. Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa" di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

- 7. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 8. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

8. Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

8.1) Requisiti di ordine generale

- 8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:
 - 1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile:
 - false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo

- 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
- 3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);
- 4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
- 4.2) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);
- 4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);
- 4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
- 4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
- 4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 **o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
- 4.7) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
- 4.8) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
- 4.9) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
- 4.10) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
- 4.11) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.12) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. 1);

4.13) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8);

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera *c*), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza partecipazione" è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

8.2) Requisiti di idoneità professionale

8.2.1) Iscrizione, per attività rientranti nell'oggetto del contratto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di residenza, ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio, dell'aggregazione, del GEIE.

Nel caso di:

- a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.
- **8.2.2**) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e al Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 giugno 2014, n. 120:

Categorie di iscrizione:

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani. **Classe E):** popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti **o classe superiore**

Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 5 del 03/11/2016)

Sottocategorie: **D1** Sottocategoria raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale

- Frazione organica
- Carta e cartone
- Vetro
- Multimateriale (Vetro/plastica/metalli)
- Ingombranti
- Altro

D2 Sottocategoria attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di una o più delle seguenti tipologie di rifiuti urbani: Abbigliamento e prodotti tessili (20 01 10, 20 01 11); batterie e accumulatori (20 01 33 e 20 01 34); farmaci (20 01 31 e 20 01 32); cartucce toner esaurite (20 03 99) e toner per stampa esauriti (08 03 18 e 16 02 16) (p. 4.2 all.1 DM 8-4-2008, mod. D.M. 13 maggio 2009; oli e grassi commestibili (20 01 25).

D4 Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.

D5 Sottocategoria attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento.

Attività di spazzamento meccanizzato (allegato C Delibera n. 5 del 03/11/2016)

Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. Classe F): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate o classe superiore.

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Classe F): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate o classe superiore.

Categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto. Classe E): importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 200.000,00 o classe superiore.

Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
- e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
- f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

ciascun soggetto deve possedere il requisito prescritto per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possegga per intero. In sede di offerta, devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale.

8.3) Capacità economico finanziaria

8.3.1) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

la *mandataria capogruppo* deve possedere almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, mentre i *mandanti* e i *consorziati* devono possedere almeno una delle predette dichiarazioni.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], il *consorzio* deve possedere almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione

delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

8.3.2) Fatturato minimo

- a) Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre anni pari almeno a € 7.800.000,00 (IVA di legge esclusa);
- b) Fatturato specifico per servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani realizzato negli ultimi tre anni pari almeno a € 3.000.000,00 (IVA di legge esclusa);
- c) Fatturato specifico per servizi di spazzamento realizzato negli ultimi tre anni pari almeno a € 900.000,00 (IVA di Legge esclusa).

Tali requisiti sono previsti, nel rispetto dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto:

- 1) proporzionati al valore dell'appalto oggetto della presente procedura di affidamento;
- 2) consentono in via propedeutica un apprezzamento circa l'affidabilità del concorrente;
- 3) possono essere oggetto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

la <u>mandataria capogruppo</u> deve possedere almeno il 60% dei requisiti, mentre i <u>mandanti</u> e gli altri consorziati li devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero i requisiti.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* e *consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], i requisiti devono essere posseduti dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Relativamente ai requisiti di cui alle lett. b) e c) (fatturato specifico), il concorrente deve allegare l'**elenco dei principali servizi** rispettivamente **di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani** nonché **di spazzamento** realizzati complessivamente negli ultimi tre anni, regolarmente eseguiti, pari ad almeno il minimo prescritto. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici dei servizi elencati.

8.4) Capacità tecnica

8.4.1) <u>Certificazione di sistema di gestione ambientale</u> riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];

- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.]; ciascun soggetto partecipante all'appalto deve possedere il requisito.
- **8.4.2**) <u>Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale</u> riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie <u>UNI EN ISO 9000</u> e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie <u>UNI CEI EN 45000</u> e della serie <u>UNI CEI EN ISO/IEC 17000</u> o da altro Organismo per la certificazione di sistemi di gestione per la qualità. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.];
- f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.]; ciascun soggetto partecipante all'appalto deve possedere il requisito.

8.4.3) Servizi analoghi:

- a) servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando, per una popolazione complessivamente servita nel triennio di almeno 30.000 abitanti;
- servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando, per almeno un Comune con popolazione di almeno 10.000 abitanti;

È richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l'indicazione della descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari, ai sensi dell'art. 83, comma 6, e dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016], il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, al fine della qualificazione, gli stessi, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

8.5) **Ulteriori prescrizioni.** Si prescrive inoltre:

 a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **8.5.1**) Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura dianzi prevista**, l'istanza deve prevedere la <u>specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.</u> A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere **a pena di esclusione una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio**.
- **8.5.2**) Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, l'istanza di partecipazione dovrà altresì prevedere:
 - a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
 - b) <u>la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato "Riferimenti Soggetto Concorrente";</u>
 - c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
 - d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza:
 - e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) <u>se trattasi di impresa individuale</u>, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) <u>se trattasi di società in nome collettivo</u>, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) <u>se trattasi di società in accomandita semplice</u>, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
 - 4) <u>se trattasi di altro tipo di società</u>, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) <u>se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</u> gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o

- dei soci con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 6) <u>se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti</u>, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- 7) <u>se trattasi dei consorzi di cui all'art.</u> 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- f) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

8.5.3) Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:

- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- **8.5.4)** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri— con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- **8.5.5**) Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

8.6) Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione.

Gli operatori economici interessati a partecipare devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi, oltre che di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto <u>delegante</u>), in presenza di personale del Comune di Riano, un sopralluogo, al fine di visionare i luoghi e prendere perfetta conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio con riferimento ad ogni elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio stesso.

Al termine dello stesso sarà rilasciato al concorrente un "Attestato di avvenuto sopralluogo" che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore economico e controfirmato dal personale dell'Amministrazione.

Si ricorda che l'attestato di avvenuto sopralluogo, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere contenuto all'interno della Busta "A" – Documentazione Amministrativa.

Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Comune di Riano, <u>previa prenotazione via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: manutentivo.comune.riano@pec.it; tale prenotazione deve essere effettuata tassativamente non oltre il quinto giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Referente per le richieste di sopralluogo: Geom. Sandro Panetta (tel. 348/6925113 – 327/0151340).</u>

9. Garanzia provvisoria

1. I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. una garanzia provvisoria pari al 2% (vale a dire pari a € 130.105,91) dell'importo complessivo a base di gara, costituita alternativamente:

da quietanza comprovante l'eseguito versamento: a) in contanti (fermo restando il limite al loro utilizzo ex

art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Riano (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) in contanti, salvo il limite di cui sopra, con bonifico, in assegni circolari presso la Banca di Credito Cooperativo di Riano - Via Rianese, 111/113, 00060 Riano RM, Codice IBAN IT96V087873935000000002749. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria in favore del Comune per l'esecuzione del contratto (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

2. In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Riano, Largo Montechiara 1, 00060 Riano (RM) – C.F. 02682200585.

<u>NOTA</u>: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, <u>costituendo elemento essenziale della stessa</u>, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, <u>comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione Finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.</u>

- 3. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).
- 4. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.,
- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
- 5. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
- 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).
- 7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005); in detta ipotesi, alla garanzia per tale effetto ridotta nell'importo, si deve allegare la dichiarazione del legale rappresentante dell'operatore economico, la quale attesti che la garanzia è ridotta del 50% in quanto rilasciata in favore di microimpresa/ piccola o media impresa o a raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale

rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.

8. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).

- 9. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- 10. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- 11. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. *ex* art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** *ex* art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

10. Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs. pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia.
- 2. L'aggiudicatario dovrà altresì stipulare, a proprie spese, per tutta la durata del contratto, una o più polizze assicurative, da presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto, per ciascuna delle fattispecie specificate nel capitolato d'appalto.

11. Criterio di aggiudicazione e formula di calcolo dell'offerta economica

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (massimo 70 punti) e quantitativi (massimo 30 punti), come elencati di seguito.

Elementi di valutazione dell'offerta

Saranno attribuiti:

| Punteggi analitici per elemento | Punteggi complessivi per elemento |
|---|--------------------------------------|
| 1. Organizzazione complessiva dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti tenuto conto della realtà territoriale del Comune di Riano (organizzazione e programmazione delle diverse attività, giorni ed orari dei servizi, calendario settimanale personale, mezzi, etc.), sotto i profili: | fino a ventotto punti |
| 1.1 della sua rispondenza e della sua coerenza con gli obiettivi e con le esigenze del Comune previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, fino a otto punti; 1.2 del sistema di monitoraggio e controllo, fino a quattro punti; 1.3 della qualità ambientale dei veicoli impiegati per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, fino a tre punti; | |
| 1.4 dell'organizzazione e realizzazione della campagna di informazione, fino a cinque punti; | |
| 1.5 delle modalità di gestione ed organizzazione dei servizi a chiamata, fino a tre punti ; | |
| 1.6 delle attività di contrasto all'abbandono dei rifiuti su aree pubbliche, fino a cinque punti; | |
| 2. Centro comunale di raccolta itinerante valutato sotto i seguenti profili: 2.1 organizzazione dell'accoglienza per l'informazione alla corretta differenziazione dei rifiuti, per l'assistenza agli utenti e modalità di identificazione e di registrazione degli utenti e di rilevamento del peso dei rifiuti conferiti che consentano la costituzione di un archivio elettronico dei dati, fino a due punti; 2.2 ampliamento degli orari e giorni di apertura rispetto a quelli indicati all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, fino a tre punti; | fino a cinque punti |
| 3. Organizzazione dei servizi di spazzamento sotto i profili: 3.1 della efficacia di veicoli, mezzi e attrezzature, fino a quattro punti; 3.2 della metodologia utilizzata per l'accuratezza delle operazioni, fino a quattro punti; | fino a otto punti |
| 4. Indagini territoriali e consegna dei contenitori sotto i profili: 4.1 dell'accuratezza delle indagini territoriali per la ricognizione di tutte le attrezzature consegnate nonché di quelle dislocate sul territorio e di organizzazione delle nuove consegne e sostituzioni delle attrezzature rispetto a quanto previsto nei commi 7 ed 8 dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto, fino a cinque punti; 4.2 della completezza e affidabilità dell'archivio dei contenitori consegnati e delle modalità di aggiornamento con le movimentazioni di contenitori e le variazioni di utenti, fino a due punti; | fino a sette punti |
| 5. Informatizzazione del servizio sotto i profili dell'organizzazione e modalità di fruizione nonché di accessibilità del servizio di informatizzazione per la gestione automatica e distribuzione dei dati, dell'aggiornamento delle banche dati e della reportistica e, in generale, degli strumenti di interfaccia con il Comune e cittadini, rispetto a quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto; | fino a cinque punti |
| 6. Varianti migliorative riferite allo studio ed alla realizzazione di progetti di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani, di autocompostaggio individuale, di compostaggio di comunità, ecc. che consentano di diminuire la quantità di rifiuti | fino a cinque punti |

| urbani conferiti al servizio pubblico comunale oltre alle emissioni in atmosfera e gli | |
|---|---------------------|
| altri impatti ambientali. I predetti progetti devono rispettare le pertinenti normative | |
| vigenti; | |
| 7. Altre varianti migliorative. Per altre varianti migliorative si intendono le | fino a dieci punti |
| varianti, diverse da quelle oggetto di altri specifici punteggi, che apportano | |
| incrementi delle frequenze di svuotamento dei contenitori oppure che cambiano le | |
| modalità di erogazione di un servizio già previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto | |
| migliorandone l'efficienza e l'efficacia. Di ogni variante migliorativa, devono | |
| essere descritte e evidenziate nell'offerta tecnica le caratteristiche che concorrono a | |
| migliorare i servizi. Costituiscono parametro di valutazione il numero e la tipologia | |
| delle varianti proposte, la rilevanza dei servizi interessati dalle proposte di variante, | |
| il livello di miglioramento dei servizi e il livello di dettaglio del progetto di | |
| variante, le caratteristiche che le rendono idonee al conseguimento degli obiettivi di | |
| cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'organizzazione del servizio, il | |
| personale e i mezzi impiegati. Il prezzo delle varianti migliorative deve essere | |
| indicato solo nell'offerta economica nell'allegato C2 al Disciplinare di gara; | |
| 8. Possesso della Certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 con | due punti |
| riferimento alle attività oggetto dell'appalto. È necessario provare il possesso | |
| della certificazione secondo le forme previste dalla Legge. | |
| 9. Ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara al quale | fino a trenta punti |
| andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da | |
| interferenza, non soggetti a ribasso d'asta, per i servizi di cui all'art. 1 del | |
| Capitolato Speciale d'Appalto. | |

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_{n} [W_i * V_{(a)i}]$$
 dove:

 $C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

 $W_i = peso \ o \ punteggio \ attribuito \ al \ requisito \ (i)[sottocriterio];$

 $V_{(a)\,i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

 $\Sigma_n = sommatoria.$

I coefficienti V(a) i sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:

Si precisa che i coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo** aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione** (<u>criteri/subcriteri da 1.1 ad 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6, 7</u>) **aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, per ciascun criterio/subcriterio dianzi riportato, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti; al fine di non alterare il rapporto stabilito tra i citati criteri/subcriteri di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, <u>si procederà</u>, mediante la cd. <u>riparametrazione</u>, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, <u>riportando, per ciascuno dei criteri/subcriteri anzidetti</u> (<u>da 1.1 ad 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6, 7</u>), ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tutti i calcoli verranno effettuati con arrotondamento alla terza cifra decimale;
- b) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione** (<u>criterio 8</u>) **aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale,** attribuendo:
 - 1) <u>nel caso di concorrente con **identità individuale**</u>, il coefficiente 1 se sussiste il possesso della certificazione in esame ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;
 - nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva, il coefficiente 1 se ciascun soggetto partecipante all'appalto possiede la certificazione in esame ed il coefficiente 0 in caso contrario;

c) per quanto riguarda gli **elementi di valutazione** (<u>criterio 9</u>) **aventi natura quantitativa**, il punteggio attribuito sarà determinato come segue:

il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

Ci = Ri/R (max), dove:

Ci è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo;

R (max) è il ribasso percentuale massimo offerto.

12. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla Città metropolitana di Roma Capitale – Servizio "Stazione Unica Appaltante" – U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel Bando e nel presente Disciplinare un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, a pena di esclusione dalla gara, deve essere debitamente sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, esclusivamente presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta denominazione o ragione sociale del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'indirizzo, codice fiscale, numero telefonico, numero di fax, indirizzo e-mail e PEC, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché il codice gara riportato sulla prima pagina del bando (PA ESF09/17/SUA).

La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** *ex* art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.**

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, <u>recanti l'intestazione del mittente,</u> <u>l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di</u> "A – Documentazione Amministrativa", "B – Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica", secondo quanto prescritto in dettaglio nel disciplinare di gara

12.1) Busta "A – Documentazione Amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

I) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (Allegato 1) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale domanda dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati ai precedenti punti da 8.1 a 8.5, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella domanda stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti *ex* art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **a pena di esclusione** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti *ex* art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **a pena di esclusione** da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. *ex* art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **a pena di esclusione** dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. <u>In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato</u>;
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** *ex* art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **a pena di esclusione** dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare in sede di offerta se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. <u>In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.</u>

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato A è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti

dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (di cui l'art. 2639 del c.c.), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

- II) <u>Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO</u> (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori, a pena di esclusione**;
- III) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare di gara;
- IV) <u>ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE</u> (per l'importo riportato al precedente punto 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, <u>a pena d'esclusione</u>, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà <u>l'esclusione</u> dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

<u>Per i soli operatori economici esteri</u>, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

V) <u>Copia del "PASSOE"</u> di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

- VI) <u>Dichiarazione, strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 3), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE</u> ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 dal titolare legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
- VII) <u>ATTESTATO DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI</u>, rilasciato secondo quanto specificato in dettaglio al punto 8.6 del presente Disciplinare.
- VIII) <u>IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE</u>, <u>relative a ciascun operatore</u>, <u>singolo o associato</u>, secondo quanto previsto al precedente punto 8.3.1.
- IX) <u>Copia fotostatica</u> dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. **della documentazione comprovante** *oppure*, *in alternativa*, <u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE</u> resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al possesso di:
 - IX.a) <u>ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI</u> di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto al precedente punto 8.2.2;
 - IX.b) <u>CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</u> riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie <u>UNI EN ISO 14000</u>, secondo quanto previsto al precedente punto 8.4.1;
 - IX.c) <u>CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE</u> riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie <u>UNI EN ISO 9000</u>, secondo quanto previsto al precedente punto 8.4.2.
- X) <u>DICHIARAZIONE</u>, strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 1-bis), da rendersi da ciascuno dei <u>SUBAPPALTATORI</u> indicati dal concorrente nell'istanza di ammissione ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., <u>unitamente al PassOE</u>, acquisito dai medesimi con riferimento alla presente gara (in qualità di MANDANTE, al limitato fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi in ambito AVCPass, non prevedendo allo stato detta piattaforma il rilascio del PassOE in qualità di subappaltatore indicato).

NOTA: <u>la dichiarazione e la documentazione di cui al punto X</u>) è da prodursi evidentemente solo nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare, nei limiti di legge, una quota dei servizi oggetto del presente affidamento; si rappresenta che ai sensi del citato art. 105, comma 6, negli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, pena l'inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo, e che nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nei documenti di gara.

XI) ELENCO con la descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari, relativo ai <u>SERVIZI</u> ANALOGHI di cui al precedente punto 8.4.3 lett. a) e b), ai sensi dell'art. 83, comma 6 e dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

XII) ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI rispettivamente <u>DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI URBANI</u> nonché <u>DI SPAZZAMENTO di cui al precedente punto 8.3.2 lett. b) e c) (fatturato specifico), realizzati complessivamente negli ultimi tre anni, regolarmente eseguiti, pari ad almeno il minimo prescritto. Tale elenco dovrà recare l'indicazione degli importi, dei periodi e dei committenti pubblici dei servizi elencati.</u>

12.2) Busta "B – Offerta Tecnica"

Nella busta "B – Offerta Tecnica" dovranno essere inseriti, al fine di documentare le proposte e <u>consentirne la valutazione</u>, i seguenti documenti, ciascuno dei quali deve presentare apposita numerazione delle pagine ed <u>essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente</u> (o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio) <u>o da suo procuratore</u> e non

presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, pena la mancata valutazione delle correzioni non controfirmate:

Fascicolo 1: relazione generale sulle modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;

Fascicolo 2: relazione tecnico-descrittiva relativa <u>a ciascun criterio/subcriterio afferente gli elementi di valutazione (criterisubcriteri da 1.1 ad 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6, 7 della tabella di cui al punto 11) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, <u>articolata in tanti capitoli quanti sono i detti criteri/subcriteri per i quali vengono formulate proposte</u>, i quali illustrino e definiscano efficacemente la proposta tecnica e le soluzioni migliorative che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti del servizio esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con quanto posto a base di gara;</u>

Fascicolo 3: descrizione delle caratteristiche delle forniture, dei mezzi, dei veicoli, dei contenitori e delle attrezzature corredata di schede tecniche, materiale illustrativo e quant'altro consenta una migliore presentazione e analisi;

Elenco riassuntivo dei documenti prodotti a titolo di offerta tecnica, riportante il numero di pagine di cui si compone ciascun elaborato.

I predetti fascicoli dovranno inoltre essere corredati, al fine di documentare compiutamente l'offerta tecnica presentata, dalle schede riassuntive di cui all'Allegato 4, debitamente compilate.

Fatto salvo quanto indicato sopra, l'offerta tecnica deve essere precisa e dettagliata e indicare in modo chiaro e sintetico: le modalità di esecuzione dei servizi, la quantità e la qualifica del personale impiegato e il numero di ore di servizio, la quantità e le caratteristiche tecniche di veicoli, mezzi, attrezzature, cassoni, cassonetti, sacchi, dotazioni per la sicurezza dei lavoratori, materiale di consumo, ecc., nonché ogni altro elemento richiesto espressamente nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati nonché ogni elemento utile per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica medesima.

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di esclusione, in calce all'ultima pagina, dal legale rappresentante del soggetto offerente.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016];
- b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta economica".

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

<u>AVVERTENZA</u>: la certificazione eventualmente posseduta dal concorrente, relativa al criterio 8 di cui alla tabella del punto 11, in quanto elemento non suscettibile di valutazione tecnico-discrezionale, <u>NON DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICA", MA VA PRODOTTA NELLA BUSTA "C – OFFERTA ECONOMICA".</u>

Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel ribasso offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato nel "Capitolato Speciale d'Appalto".

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

12.3) Busta "C - Offerta economica"

recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, <u>a pena di esclusione</u>, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura "C - Offerta Economica", il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, e l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso. All'interno della busta dovrà essere inserita, <u>a pena di esclusione</u>, l'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana su carta resa legale (<u>applicando una marca da bollo da € 16,00)</u> compilando l'apposito modulo (Allegato 2) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, <u>a pena di esclusione</u>. Detta offerta dovrà indicare:

- a) il codice (PA ESF09/17/SUA) e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- b) il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) il <u>ribasso percentuale offerto</u>, espresso in cifre ed in lettere, per i servizi di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri non soggetti a ribasso, quale indicato al punto 6 del presente Disciplinare. Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature e, <u>a pena di esclusione</u>, qualsiasi eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita postilla, firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta;
- e) <u>l'importo, espresso in cifre ed in lettere, dei **costi aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a **pena di esclusione** [**vedi nota* a seguire**]</u>
- f) <u>l'ammontare dei **costi della manodopera** (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, **a pena di esclusione** [**vedi nota* a seguire**].</u>

AVVERTENZA: il richiamato Allegato 2 dovrà essere corredato dalla certificazione eventualmente posseduta dal concorrente, relativa al criterio 8 e dall'Allegato 2-bis, debitamente compilato.

Nell'Allegato C2 devono anche essere indicati il costo della manodopera, i prezzi delle singole varianti migliorative nonché le spese per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera d) dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale. Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla terza, il Seggio di gara, non terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nota*: L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per i servizi oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare altresì i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall'Amministrazione nell'elaborato "Analisi dei Costi"). L'omessa indicazione dell'importo relativo a tali costi, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che, qualora l'importo indicato dall'aggiudicatario dovesse risultare inferiore a quello preventivato dall'Amministrazione, la SUA dovrà procedere, prima di dichiarare l'aggiudicazione, alla verifica che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali)...

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

L'offerta economica deve intendersi comprensiva:

- di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti, delle quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione dei contenitori, delle attrezzature, dei veicoli, dei mezzi e delle opere necessarie all'esecuzione dell'appalto;
- 2) delle prestazioni relative alle varianti migliorative proposte dallo scrivente concorrente;

L'offerta economica, di cui agli Allegati 2 e 2-bis, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto offerente.

Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
- b) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

12.4 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella Determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere (stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nella seduta pubblica successiva, la stazione appaltante procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. Modalità di svolgimento della gara

Il giorno stabilito nel Bando e nel presente Disciplinare, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella "Busta A-Documentazione amministrativa" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.4, il Presidente del richiamato Seggio di gara, dopo aver proceduto all'apertura della Busta "B - Offerta Tecnica", prodotta dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto, dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla **Commissione Giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dalle Linee guida in materia adottate dalla Città metropolitana e pubblicate sul profilo del committente, la quale successivamente procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica" ed ai sensi di quanto specificato nel Bando e nel presente Disciplinare di gara:

- alla valutazione delle proposte all'uopo presentate dai concorrenti;
- all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (<u>criterisubcriteri da 1.1 ad 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5, 6, 7 della tabella di cui al punto 11</u>) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione (<u>criterio 8</u>) aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale e quelli relativi all'elemento di valutazione di natura quantitativa (criterio 9) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) - seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo PEC, nonché tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, una volta aperte le buste C - Offerta Economica, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante, di norma su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del d.lgs50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola; in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della procedura di riparametrazione di cui al precedente punto 11.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, <u>nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato</u> ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza

delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, <u>nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua</u>, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. É in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

14. Comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 4** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. LL.PP. – Edilizia, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Claudio Carrino, e Dott. Mario Pedini tel. 06/6766.3612-3601).

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 360 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno

perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la SUA, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presente, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri." Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

15. Avvalimento

Si rappresenta che, a norma dell'art. 89, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Fatto salvo quanto precisato al periodo precedente, in attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA <u>avvalendosi</u> dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, <u>a pena d'esclusione</u>, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, <u>a pena di esclusione</u>, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

16. Termine di validità dell'offerta

Il concorrente sarà vincolato alla propria offerta per trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione.

L'impresa aggiudicataria si impegna a mantenere l'offerta valida per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione del canone di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

17. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii., si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla Legge.

I dati diversi da quelli sensibili e giudiziari sono comunicati al Comune di Riano (RM) per gli adempimenti di competenza e possono essere comunicati alle imprese incaricate dal Comune di Riano (RM) dei servizi di informazione e comunicazione sulla gestione dei rifiuti, nonché a istituti di credito per l'esecuzione dei pagamenti o a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Serv. 2 "Gare SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", con sede in Viale G. Ribotta, 41 00144 Roma.

18. Disposizioni a tutela del lavoro

La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

La ditta è tenuta a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

19. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- c) Il **subappalto** è ammesso nei limiti di legge. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare e la terna dei subappaltatori. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente".
- d) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- f) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- g) Tutte **controversie** eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
- h) La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- i) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- j) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

- k) La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- 1) Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- m) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
- n) Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- o) <u>Informazioni di carattere amministrativo</u>: Servizio 2 "Gare-SUA" U.O.LL.PP. "Edilizia, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale, Responsabile Dott. Claudio Carrino, Dott.ssa Francesca Cesarone o Dott. Mario Pedini, Viale G. Ribotta, 41/43 00144 Roma Tel. 06/6766.3612-3485-3601 E-mail gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it PEC gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.
- p) <u>Informazioni di carattere tecnico</u>: Comune di Riano Ufficio Tecnico, Settore 3° "Gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali ed ecologia" RuP Geom. Sandro Panetta, tel. 348/6925113 327/0151340 Via della Repubblica n°15 Riano (RM)
- q) Le risposte ai quesiti di natura amministrativa e/o tecnica aventi carattere generale saranno rese pubbliche sul sito internet della SUA, sezione Bandi di Gara / Servizi e Forniture (http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/) e sul sito del Comune di Riano (www.comune.riano.rm.it)

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2 "Gare -SUA" Città metropolitana di Roma Capitale (Dott. Luigi Maria Leli)

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il Servizio 2 "Gare-SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" - Unità Operativa "LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture" della Città metropolitana di Roma Capitale.

Allegati al presente Disciplinare di gara

Allegato 1 – Modulo di istanza di partecipazione

Allegato 1-bis – Dichiarazione subappaltatore

Allegato 2 – Modulo per l'offerta economica

Allegato 2-bis – Allegato all'Offerta Economica

Allegato 3 – Riferimenti soggetto concorrente

Allegato 4 - Allegato all'Offerta Tecnica